

COMUNE DI CAPITIGNANO
(Provincia di L'AQUILA)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E DETERMINAZIONE DELLE TA-
RIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA.**

(TOSAP)

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.15 del 23 novembre 2015.
(In vigore dal 01.01.2016)

Indice

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

ART. 2 - Ambito di applicazione della TOSAP

ART. 3 - Soggetti attivi e soggetti passivi

ART. 4 - Funzionario responsabile

ART. 5 - Occupazioni permanenti e temporanee

ART. 6 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

ART. 7 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

ART. 8 – Deroga per le attività produttive

ART. 9 - Prescrizioni per le occupazioni

ART. 10 - Occupazioni d'urgenza

ART. 11 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

ART. 12 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

ART. 13 - Rinnovo delle concessioni

ART. 14 - Occupazioni abusive e obbligo di ripristino

ART. 15 - Criteri per la determinazione della tassa

ART. 16 - Divisione territorio per graduazione tassa

ART. 17 - Esenzioni

ART. 18 - Tariffe

ART. 19 – Riduzioni e Maggiorazioni della tassa

ART. 20 - Fattispecie particolari di occupazione del suolo pubblico: i passi carrabili

ART. 21 – Modalità di versamento della tassa occupazione suolo pubblico

ART. 22 - Importi minimi

ART. 23 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

ART. 24 - Sanzioni

ART. 25 - Norme finali

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la decadenza, il rinnovo e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, secondo le disposizioni contenute nel capo II del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - Ambito di applicazione della TOSAP

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e ss.mm.ii., le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Capitignano.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette all'imposizione, da parte di questo Comune, le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto il Comune di Capitignano ha una popolazione inferiore a diecimila abitanti.

ART. 3 - Soggetti attivi e soggetti passivi

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio, la tassa è dovuta al Comune di Capitignano dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, con la partecipazione se necessario del personale dell'Ufficio Tecnico e/o della Polizia Municipale, e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 5 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione da parte della Giunta Comunale, aventi, comunque, **durata non inferiore all'anno**, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **sono temporanee** le occupazioni di durata **inferiore all'anno**.
2. Le tipologie di occupazione del suolo pubblico permanenti e temporanee sono le seguenti:
 - a) passo carrabile (non si tratta di vera e propria occupazione ma è equiparata alle occupazioni permanenti);
 - b) occupazioni permanenti, che a loro volta si dividono in:
 - i. occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, tubazioni, impianti in genere ed altri manufatti destinati a servizio pubblico (successivamente alla posa, che determina invece una occupazione temporanea da parte del cantiere di lavoro);
 - ii. occupazioni del suolo pubblico effettuate con tende, ombrelloni, fioriere, tavolini, sedie, esposizione di merce, altre strutture comunque connesse ad esercizio commerciale o di somministrazione;
 - iii. occupazioni del suolo pubblico effettuate con indicazioni segnaletiche (frece di indicazione, oppure preavvisi di indicazione);
 - iv. occupazioni del suolo pubblico realizzate tramite impianti pubblicitari;
 - v. occupazioni del suolo pubblico per impianti di distribuzione carburanti e tabacchi;

- vi. altre occupazioni del suolo pubblico eseguite con strutture fisse (scale, chioschi, altre strutture permanentemente infisse al suolo ed al servizio di un edificio o attività);
- c) occupazioni temporanee, che a loro volta si dividono in:
 - i. occupazioni del suolo pubblico con tavolini e sedie per raccolta firme ad opera di associazioni, onlus ed altre organizzazioni no-profit;
 - ii. occupazioni del suolo pubblico per iniziative politiche, sindacali, culturali e turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica;
 - iii. occupazioni di suolo pubblico effettuate con scale aeree e mezzi per traslochi e/o trasporti (occupazioni che comunque non alterano il suolo stradale);
 - iv. occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi e strutture di cantiere relative a lavori, non comportanti alterazioni della struttura stradale;
 - v. occupazioni di suolo pubblico con strutture di vendita su area pubblica in occasione di mercati e fiere;
 - vi. occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazione di attrazioni, giochi, o divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - vii. occupazioni di suolo pubblico generate da alterazioni stradali per allacciamento a servizio pubblico (energia elettrica, telefonia, acqua, fognatura) e comunque a servizio del cantiere finalizzato all'allacciamento;
 - viii. occupazioni di suolo pubblico generate da alterazioni stradali necessarie per la riparazione urgente di reti o altri impianti di servizio pubblico (energia elettrica, telefonia, acqua, fognatura) e comunque a servizio del cantiere finalizzato alla riparazione;
 - ix. altri tipi di alterazione stradale che occupano il suolo pubblico;
 - x. occupazioni di suolo pubblico effettuate da veicoli di lavoro (in genere autoveicoli ad uso speciale o trasporto specifico) quando questi non sono in uno dei momenti della circolazione regolare, quali autocisterne per trasporto carburanti durante il rifornimento, autospurghi in attività, ecc.;
 - xi. occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo.

ART. 6 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui agli articoli precedenti deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità e domicilio del richiedente;
 - b) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la documentazione fotografica dello spazio e dell'oggetto con il quale si intende occupare l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari delle attività produttive che chiedono la concessione dello spazio antistante la stessa attività per l'esposizione dei loro articoli.
4. La domanda deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari al procedimento di rilascio dell'atto autorizzativo e/o concessorio.

ART. 7 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. I provvedimenti amministrativi che acconsentono l'occupazione e ne prescrivono eventuali limiti o prescrizioni sono le concessioni e le autorizzazioni.

2. Le domande di occupazione del suolo pubblico sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede alla verifica ed accertamento dei requisiti e delle condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, previa l'acquisizione del parere di competenza dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
3. L'obbligo della domanda di occupazione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione medesima sia esente da tassa.
4. Al rilascio delle autorizzazioni e concessioni si provvede nei termini stabiliti dall'Ente nella Sezione "Attività e procedimenti" dell'Amministrazione trasparente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.
5. Nel provvedimento di concessione/autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.
6. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
7. Copia della concessione e/o della autorizzazione è trasmessa, contestualmente al rilascio, all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
8. Durante il godimento dell'occupazione di suolo pubblico saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo nonché nella normativa vigente e nei vigenti Regolamenti Comunali.
9. Le concessioni e le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alle leggi speciali in materia sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione delle stesse.
10. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione e/o concessione.
11. In tutti i casi le concessioni e le autorizzazioni vengono accordate:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 c. 5 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione di riparare eventuali danni derivanti dall'occupazione;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza delle quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
12. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è rilasciato previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche determinata nell'osservanza dei criteri di cui ai Successivi art. 18 e 19 del presente regolamento;
 - Eventuale deposito cauzionale richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico (qualora dovuto ai sensi del successivo articolo 9 del presente regolamento).

ART. 8 - Deroga per le attività produttive

1. In deroga ai precedenti articoli in materia di richiesta di occupazione e di rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio, le richieste di occupazione del suolo pubblico da parte di soggetti esercenti attività produttive che rientrano nella disciplina del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), nonché il procedimento per il rilascio dei provvedimenti dell'Ente potranno essere effettuati secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia di SUAP quando sarà istituito.

ART. 9 - Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato ai soggetti concessionari e/o autorizzati di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al soggetto stesso la prestazione di idonea cauzione.
3. Qualora il Comune richieda il deposito cauzionale di cui al precedente comma, l'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico prima dell'emissione del provvedimento autorizzativo/concessorio, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito ed all'incolumità dei passanti.
5. I soggetti a cui è stata rilasciata autorizzazione e/o concessione per l'occupazione di suolo pubblico devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

ART. 10 - Occupazioni d'urgenza

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, nella prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli, dovranno essere indicate le specifiche condizioni o le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'occupazione d'urgenza.
3. Oltre alla domanda di rilascio della concessione e/o autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata e tempestiva comunicazione dell'occupazione al Comune.
4. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 11 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione e/o autorizzazione per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (qualora dovuta);
 - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nel provvedimento di autorizzazione e/o concessione;
 - c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo.

ART. 12 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 13 - Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 14 - Occupazioni abusive e obbligo di ripristino

1. Si intende abusiva qualunque occupazione effettuata:
 - in assenza della prescritta concessione o autorizzazione;
 - in presenza di autorizzazioni e concessioni scadute, decadute, non rinnovate, revocate;
 - in difformità ovvero in contrasto con la normativa ed i regolamenti comunali vigenti in materia;
 - in difformità ovvero in contrasto con quanto contenuto nell'atto concessorio e autorizzatorio.
2. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Autorità Comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali ed il ripristino dello stato dei luoghi, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede d'ufficio, addebitando al responsabile dell'occupazione le relative spese.
3. Il pagamento del tributo nella misura indicata negli artt. dal 15 al 19 non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché vale ai soli fini dell'applicazione della tassa.

ART. 15 - Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe approvate dal Comune di Capitignano, nell'ambito delle categorie previste dal successivo articolo 16.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal successivo articolo 16, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune di Capitignano in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.
4. Per i ponteggi uso cantiere montati a "bandiera", o a sbalzo da parete a parete, ad una altezza superiore a 4 metri dalla base stradale, sarà considerata solo l'occupazione delle basi d'appoggio. Se montati ad una altezza inferiore ai 4 metri sarà considerata l'occupazione della proiezione a terra di tutto l'ingombro del ponteggio.
5. La tassa per le occupazioni temporanee si applica in relazione ai giorni di effettiva occupazione in base alle tariffe deliberate dal Comune

ART. 16 – Divisione territorio per graduazione della tassa

1. La tassa è graduata in base all'ubicazione dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine nel territorio del Comune di CAPITIGNANO si individuano due categorie: "A" e "B".

Fanno parte della categoria:

 - "A" le seguenti aree di circolazione: via Angelomaria Ricci, Via Aringo, via Capo Croce, via Cassiani, via Consolazione, via Dei Campi, via Del Fosso, via Del Lago. Via Del Monte, piazza Del Municipio, via del Municipio, via Del Ponte, piazza del Ponte, piazzetta degli Alpini, via Della Repubblica, via Delle Vigne, via Di Sopra, via Evangelisti, via Masciovecchio, via Mopolino, via Pomaro, via Riocco, via Roma, via Rovagnano, via Sabatuccio, via San Carlo, via San Cipriano, via San Domenico, via San Paolo, via San Pietro, via San Rocco, piazza San Silvestro, via Strada 02, via Strada 03, via Strada 04, via Strada 05, via Strada 06, via Strada 07, via Strada 08, via Strada 10, via Strada 11, via Strada 12, via Strada 14.
 - "B" le seguenti aree di circolazione: Via Cafasse, via Della Ferrovia, Via Della Stazione, via Madonna degli Angeli, via Pago, via San Giovanni Paganica, via Strada 09, via Strada 13.
2. Qualora la singola occupazione è effettuata sul territorio afferente a due categorie, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, si applica la tassazione più favorevole al contribuente. Per le occupazioni su località non elencate si applica la tariffa della località adiacente o più vicina.

ART. 17 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 nonché le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni di suolo pubblico occorrente per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità appaltate da questo Comune;
 - b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, culturali e turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 5 giorni. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
 - c) occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante con soste fino a sessanta minuti;
 - d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni comunali;
 - e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture, di durata non superiore alle sei ore;
 - f) occupazioni momentanee di durata non superiore alle 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle dodici ore;
 - h) occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico.

ART. 18 - Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite:

PER TUTTE LE AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA "A"

- Per le occupazioni PERMANENTI in € 20,00/mq/anno.
- Per le occupazioni TEMPORANEE in € 1,00/mq/giorno.

PER TUTTE LE AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA "B"

- Per le occupazioni PERMANENTI in € 18,00/mq/anno.
- Per le occupazioni TEMPORANEE in € 0,80/mq/giorno.

2. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni contemplate dall'art. 19 del presente regolamento.

ART. 19 - Riduzioni e Maggiorazioni della tassa

1. Sono previste le seguenti riduzioni delle tariffe della tosap per le occupazioni eseguite sulle aree di circolazione sia di tipo "A" che di tipo "B":
 - a) per le occupazioni **temporanee** per un massimo di **dodici ore al giorno**, la tariffa è **ridotta del 50 per cento** fino a 14 giorni anche saltuari;
 - b) per le occupazioni **temporanee** di durata oltre quattordici giorni fino a trenta giorni la tariffa è **ridotta del 40 per cento**;
 - c) per le occupazioni **temporanee** oltre i trenta giorni la tariffa è **ridotta del 50 per cento** ;
 - d) per le occupazioni, **sia permanenti che temporanee**, realizzate al fine di delocalizzare qualsiasi attività produttiva che abbia subito danni all'immobile, a tal fine adibito, a seguito di eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, incendi, ecc. le tariffe sono **ridotte del 50 per cento**;
 - e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tariffa è **umentata del 20 per cento**;
 - f) per le occupazioni abusive e per quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, **umentata del 20 per cento**.

ART. 20 – Occupazioni con cavi e condutture.

1. In applicazione dell'art. 18 della legge n. 448/199 per le occupazioni permanenti, sia in soprasuolo che in sottosuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto realizzato da gestori e/o aziende di erogazioni dei pubblici servizi o da privati erogatori di somministrazione forniture di beni di consumo, il canone **è stabilito in € 1,02** rivalutato al 31.12.2014 (art.18 L.488/1999 € 0,774 x rivalutazione istat 1,33) **per il numero delle utenze** servite del servizio pubblico alla data del 31 dicembre di ogni anno. In virtù dell'art 18, di cui sopra, **il canone minimo annuo da corrispondere è di € 516,46;**
2. L'importo del canone sopra stabilito è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il responsabile del servizio Tosap provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

ART. 21 – Modalità di versamento della tassa occupazione suolo pubblico TEMPORANEA O PERMANENTE

1. Il pagamento della tassa deve essere assolto mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, intestato alla Tesoreria del Comune di Capitignano, ovvero mediante altre modalità di pagamento, garantendo la massima flessibilità nelle forme di versamento della tassa.
2. Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di leggi e regolamenti vigenti, così come non esclude il pagamento dei canoni di concessione se dovuti.
3. **Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma da parte del concessionario.**

ART. 22 - Importi minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a CINQUE euro.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi uguali o inferiori a CINQUE euro per anno solare.

ART. 23 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 24 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 507/1993, dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e loro successive modifiche.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma del legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. N. 285 del 30.4.1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. ed ogni altra disposizione normativa vigente disciplinante la materia.

ART. 25 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2016.**